

CIRCOLARE INFORMATIVA INVIATA A CURA DI

**STUDIO COLOMBO ALTAMURA POMETTO
COMMERCIALISTI**

NOVITÀ

3	SOGGETTI IVA	Trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi – Regime opzionale
5	SOGGETTI IVA	Trasmissione telematica dei dati delle fatture – Regime opzionale
7	DATORI DI LAVORO	Lavoro accessorio – Obbligo di comunicazione ai fini della tracciabilità – Istruzioni operative
8	DIPENDENTI	Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro – Novità del DLgs. 185/2016
10	PERSONE FISICHE E GIURIDICHE	Convenzione Italia – Città del Vaticano
11	TUTTI I SOGGETTI	Cessione dei beni pervenuti al socio a seguito dell'assegnazione agevolata

IN EVIDENZA PER GLI STUDI PROFESSIONALI

12	TUTTI I SOGGETTI	Periodo d'imposta 2012 – Omesse/infedeli dichiarazioni dei canoni – Ravvedimento operoso
----	------------------	--

PROCEDURE PRATICHE

13	TUTTI I SOGGETTI	Acconti IRPEF, IRES, IRAP, imposte sostitutive, addizionali, IVIE, IVAFE e contributo INPS <i>ex</i> L. 335/95
----	------------------	--

FISCALE

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DEI CORRISPETTIVI – REGIME OPZIONALE

Prov. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182017

SOGGETTI IVA

Con il provv. 28.10.2016 n. 182017, l’Agenzia delle Entrate ha definito le regole tecniche e gli strumenti tecnologici necessari per l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti passivi IVA che intendono optare per il regime di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

Tale regime consente agli operatori di beneficiare dell’esonero da alcuni adempimenti fiscali.

QUADRO NORMATIVO

Il Provv. 182017/2016 attua l’art. 2 del DLgs. 127/2015.

In base a tali disposizioni, i soggetti passivi IVA che svolgono attività di commercio al dettaglio o assimilate ai sensi dell’art. 22 del DPR 633/72 possono optare per la trasmissione telematica e la memorizzazione elettronica dei dati di tutti i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle Entrate, sia con riferimento alle cessioni di beni che alle prestazioni di servizi effettuate.

In tal modo, gli stessi soggetti beneficiano dell’esonero:

- dagli obblighi di registrazione dei corrispettivi di cui all’art. 24 co. 1 del DPR 633/72;
- dagli obblighi di certificazione fiscale di cui all’art. 12 co. 1 della L. 413/91 e del DPR 696/96, fermo restando l’obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Qualora detti soggetti garantiscano altresì la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni all’Agenzia delle Entrate beneficiano dell’esonero da alcuni adempimenti (comunicazione trimestrale dei dati delle fatture ex art. 21 del DL 78/2010; comunicazione dei dati dei contratti di *leasing* e noleggio, delle operazioni con Paesi “*black list*” e delle operazioni con San Marino; presentazione degli elenchi INTRA-STAT acquisti) nonché dell’accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria e della riduzione di un anno dei termini di decadenza dell’accertamento (in quest’ultimo caso, devono garantire anche la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti).

NUOVI REGISTRATORI TELEMATICI

Ai sensi del punto 1 del Provv. 182017/2016, i soggetti che hanno optato per il regime di cui all’art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 devono, alternativamente:

- dotarsi di appositi registratori telematici di cui al punto 1.2 del provvedimento;
- assicurare l’adeguamento dei registratori di cassa in uso alla data dell’1.1.2017.

Al fine di adempiere agli obblighi connessi al nuovo regime facoltativo, infatti, i registratori devono essere abilitati a registrare i dati, a memorizzarli su memorie permanenti e inalterabili, a elaborarli, ad apporre il sigillo elettronico e a trasmetterli in via telematica.

Inoltre, il provvedimento prevede che, a partire dal 28.12.2016, i registratori di cassa di cui alla L. 18/83 e all'art. 12 co. 1 della L. 413/91 sottoposti al processo di approvazione o di proroga dovranno rispettare i requisiti sopra descritti.

I nuovi registratori telematici potranno continuare ad essere utilizzati come semplici registratori di cassa ove il soggetto non opti per il regime di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015.

MODALITÀ DI INVIO DEI DATI

I dati dei corrispettivi, così come individuati nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento, dovranno essere trasmessi al momento della chiusura giornaliera, almeno ogni 5 giorni.

In tale occasione, il registratore telematico:

- genera un *file* in formato XML;
- lo sigilla elettronicamente;
- lo trasmette in via telematica all'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione si considera effettuata nel momento in cui è completata la ricezione del *file* da parte dell'Agenzia.

Successivamente, l'Agenzia invia l'esito del controllo formale del *file*. In caso di esito negativo, le informazioni si considerano non trasmesse e gli operatori sono tenuti ad effettuare un nuovo invio entro 5 giorni lavorativi successivi alla comunicazione di scarto.

I dati inviati e i relativi esiti sono consultabili da ciascun operatore sull'apposita area dedicata del sito *web* dell'Agenzia.

ESERCIZIO E REVOCA DELL'OPZIONE

È possibile optare per il regime facoltativo di cui all'art. 2 co. 1 del DLgs. 127/2015 a partire dall'1.1.2017.

L'opzione deve essere esercitata in via telematica, utilizzando l'apposito servizio *online* messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate sul proprio sito *web*, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il nuovo regime (dunque, entro il 31.12.2016 se si intende esercitare l'opzione a decorrere dall'1.1.2017).

Essa ha una durata minima di cinque anni e ha effetto:

- dal 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la trasmissione e memorizzazione dei dati;
- dall'anno solare in cui è manifestata l'opzione per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitarla fin dal primo giorno di attività.

L'opzione si rinnova di quinquennio in quinquennio, salvo revoca da esercitarsi entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FISCALE

TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI DELLE FATTURE – REGIME OPZIONALE

Prov. Agenzia delle Entrate 28.10.2016 n. 182070

SOGGETTI IVA

Con il Prov. 28.10.2016 n. 182070, l'Agenzia delle Entrate ha definito le regole e le soluzioni tecniche, nonché i termini per l'invio dei dati delle fatture emesse e ricevute da parte dei soggetti passivi IVA che intendono optare per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015.

Lo stesso provvedimento stabilisce le modalità con le quali le informazioni inviate sono messe a disposizione degli operatori.

QUADRO NORMATIVO

Il provv. n. 182070/2016 attua l'art. 1 co. 4 del DLgs. 127/2015.

Tale decreto, al co. 3 dell'art. 1, prevede che i soggetti passivi IVA, a partire dall'1.1.2017, possono optare per la trasmissione dei dati di tutte le fatture emesse e ricevute, nonché delle relative variazioni, all'Agenzia delle Entrate, anche mediante l'utilizzo del Sistema di Interscambio.

In tal caso, gli stessi soggetti beneficiano dell'esonero dagli adempimenti di cui all'art. 3 del DLgs. 127/2015, vale a dire:

- dalla presentazione della comunicazione di cui all'art. 21 del DL 78/2010 (c.d. "spesometro");
- dalla comunicazione delle operazioni con Paesi "black list";
- dalla comunicazione dei dati relativi ai contratti di *leasing* e noleggio ai sensi dell'art. 7 co. 12 del DPR 605/73;
- dalla comunicazione delle operazioni con San Marino;
- dalla presentazione degli elenchi INTRASTAT per gli acquisti di beni e servizi.

A tali agevolazioni si aggiungono:

- l'accesso ai rimborsi IVA in via prioritaria;
- la riduzione di un anno dei termini di decadenza dell'accertamento, posto che sia garantita, altresì, la tracciabilità di tutti i pagamenti effettuati e ricevuti.

Si osserva che, a partire dal periodo d'imposta 2017, il DL 193/2016 ha sostituito il c.d. "spesometro" con il nuovo obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010 e ha abrogato alcuni degli adempimenti fra quelli elencati (le comunicazioni delle operazioni "black list" e dei dati dei contratti di *leasing* o noleggio, nonché la presentazione degli elenchi INTRASTAT acquisti).

Pertanto, i benefici riservati ai soggetti aderenti all'opzione di cui al DLgs. 127/2015 risultano ora di portata minore rispetto a quanto inizialmente previsto.

Tuttavia, come precisato dal comunicato stampa pubblicato in data 28.10.2016, contestualmente al provvedimento, coloro che eserciteranno la suddetta opzione saranno esonerati dalla nuova comunicazione trimestrale dei dati delle fatture.

DATI DA TRASMETTERE

Nell'ambito del regime facoltativo di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015, i soggetti IVA trasmettono i dati:

- delle fatture emesse nel corso del periodo d'imposta;
- delle fatture ricevute e registrate ai sensi dell'art. 25 del DPR 633/72 (comprese le bollette doganali);
- delle note di variazione emesse o ricevute ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72.

Inoltre, le specifiche tecniche allegate al provvedimento definiscono nel dettaglio i dati delle fatture di cui si richiede la trasmissione. Si osserva che fra questi sono compresi:

- i dati del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- la data e il numero del documento;
- l'ammontare imponibile e l'imposta, con la relativa aliquota;
- la natura dell'operazione;
- la percentuale di detraibilità e quella di deducibilità, se gli importi si riferiscono a spese detraibili o deducibili.

MODALITÀ DI INVIO

I dati devono essere trasmessi all'interno di un *file* in formato XML, anche privo di firma elettronica, utilizzando uno dei canali elencati al punto 1.2 della parte II delle specifiche tecniche. Fra questi ultimi, si segnala l'interfaccia *web* "Fatture e corrispettivi" disponibile dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Successivamente all'invio, gli stessi dati vengono messi a disposizione dell'operatore in apposita sezione raggiungibile sul sito dell'Agenzia delle Entrate, previa autenticazione ai servizi telematici.

INVIO SEMPLIFICATO

Come precisato dal comunicato stampa pubblicato il 28.10.2016, i soggetti che optano per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 potranno utilizzare il Sistema di Interscambio per inviare le fatture elettroniche in ambito "B2B".

In tal caso, detti soggetti beneficeranno di un'ulteriore semplificazione, in quanto i dati delle fatture trasmesse mediante SdI si intenderanno automaticamente acquisiti dall'Agenzia delle Entrate, senza necessità di provvedere al loro invio mediante altri canali.

TERMINI DI INVIO

Il *file* deve essere trasmesso con i dati di tutte le fatture emesse e ricevute e le relative variazioni entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre.

Per l'ultimo trimestre, da ottobre a dicembre, il termine è fissato all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo.

ESERCIZIO E REVOCA DELL'OPZIONE

L'opzione per il regime di cui all'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 deve essere esercitata in via telematica, utilizzando l'apposita funzionalità presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si intende applicare il nuovo regime (entro il 31.12.2016 se si intende esercitare l'opzione a decorrere dall'1.1.2017).

Essa ha una durata minima di cinque anni e ha effetto:

- dal 1° gennaio dell'anno in cui ha inizio la trasmissione e memorizzazione dei dati e per i 4 anni successivi;
- per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione fin dal primo giorno di attività, dall'anno solare in cui è manifestata e per i 4 anni successivi.

La stessa si rinnova di quinquennio in quinquennio, salvo revoca da esercitarsi entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

COORDINAMENTO CON LE NOVITÀ DEL DL 193/2016

Il comunicato stampa pubblicato contestualmente al provv. 182070/2016 precisa che le regole tecniche approvate per l'invio dei dati ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DLgs. 127/2015 potranno essere seguite anche per adempiere all'obbligo di comunicazione trimestrale dei dati delle fatture di cui all'art. 21 del DL 78/2010, come modificato, da ultimo, dal DL 193/2016.

LAVORO

LAVORO ACCESSORIO – OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AI FINI DELLA TRACCIABILITÀ – ISTRUZIONI OPERATIVE

Circ. INL 17.10.2016 n. 1

DATORI DI LAVORO

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) fornisce le prime indicazioni operative circa le modalità di comunicazione di inizio della prestazione di lavoro accessorio (artt. 48 e ss. del DLgs. 81/2015), a seguito dell'entrata in vigore del DLgs. 185/2016, correttivo del c.d. "*Jobs act*".

In particolare, nel tentativo di limitare un utilizzo elusivo del lavoro accessorio, quest'ultimo provvedimento normativo ha introdotto, a partire dall'8.10.2016, una maggiore tracciabilità dei *voucher* e una specifica disciplina sanzionatoria.

OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

L'art. 49 co. 3 del DLgs. 81/2015 ha previsto l'obbligo, per i committenti imprenditori non agricoli o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, di comunicare,

mediante posta elettronica o per sms, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il luogo, il giorno, l'ora di inizio e di fine della prestazione.

Tale obbligo si applica anche ai committenti imprenditori agricoli, i quali, ai sensi del DLgs. 185/2016, sono tenuti a comunicare con le stesse modalità i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, nonché il luogo e la durata della prestazione, con riferimento, però, ad un arco temporale non superiore a tre giorni.

Il DLgs. 185/2016, inoltre, ha reso più stringenti le modalità per effettuare detta comunicazione, in quanto quest'ultima, da effettuarsi alla sede territorialmente competente dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, deve avvenire almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione.

ISTRUZIONI OPERATIVE

In assenza di un apposito decreto del Min. Lavoro che individui in via definitiva le modalità applicative per una corretta gestione degli obblighi in materia di lavoro accessorio, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto con la circ. 17.10.2016 n. 1 confermando, innanzitutto, l'obbligo per il committente di denunciare all'INPS l'inizio dell'attività.

Inoltre, quanto al predetto obbligo di comunicazione, l'INL ha stabilito che:

- questa debba essere inviata tramite *email* (priva di allegati) alla competente Direzione del lavoro, agli indirizzi di posta elettronica creati appositamente e indicati in allegato alla circolare;
- le *email* dovranno riportare i dati del committente, tra cui almeno il codice fiscale e la ragione sociale (da indicare, altresì, nel campo "oggetto"), nonché quelli sopra indicati, relativi alla prestazione di lavoro accessorio.

IMPIANTO SANZIONATORIO

Con riferimento al nuovo impianto sanzionatorio introdotto dal DLgs. 185/2016:

- in caso di violazione del solo obbligo di comunicazione, è prevista una sanzione amministrativa da 400,00 a 2.400,00 euro, in relazione a ciascun lavoratore per cui è stata omessa la comunicazione, senza possibilità di ricorrere alla procedura di diffida, di cui all'art. 13 del DLgs. 124/2004;
- qualora, oltre alla comunicazione, manchi anche la dichiarazione di inizio attività all'INPS, troverà applicazione la maxisanzione per lavoro nero di cui all'art. 4 della L. 183/2010.

LAVORO

AMMORTIZZATORI SOCIALI IN COSTANZA DI RAPPORTO DI LAVORO – NOVITÀ DEL DLGS. 185/2016

Circ. Min. Lavoro e politiche sociali 21.10.2016 n. 31

DIPENDENTI

Con la circ. Min. Lavoro 21.10.2016 n. 31 sono state fornite diverse indicazioni operative che riguardano, in prevalenza, la misura ex art. 2 co. 1 lett. c) del DLgs. 185/2016 (decreto correttivo del c.d. “Jobs act”), con cui si consente di trasformare i contratti di solidarietà difensiva ex art. 21 del DLgs. 148/2015 in contratti di solidarietà espansiva.

REQUISITI E MODALITÀ APPLICATIVE

La disposizione riguarda i contratti di solidarietà difensiva:

- in corso da almeno 12 mesi;
- nonché quelli stipulati prima dell'1.1.2016.

La trasformazione, si precisa nella circolare in esame, deve avvenire secondo le modalità previste dall'art. 41 co. 1 del DLgs. 148/2015, ossia tramite un contratto collettivo aziendale stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con cui si preveda una riduzione dell'orario di lavoro e della retribuzione, nonché la contestuale assunzione a tempo indeterminato di nuovo personale.

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Per i lavoratori interessati dalla riduzione di orario, che non può essere superiore a quella già concordata nel contratto di solidarietà difensivo, è prevista un'integrazione salariale di importo pari al 50% di quella prevista prima della trasformazione alla quale si somma un'integrazione a carico del datore di lavoro - non imponibile ai fini previdenziali - che consenta di eguagliare il trattamento originario.

BENEFICI PER I DATORI DI LAVORO

La misura in argomento prevede diversi benefici per i datori di lavoro interessati dalla trasformazione. È infatti prevista, *in primis*, la concessione di un contributo, per ogni lavoratore assunto e per ogni mensilità di retribuzione, pari:

- al 15% della retribuzione lorda per i primi 12 mesi;
- al 10% per il secondo anno;
- al 5% per il terzo anno.

In sostituzione del predetto contributo, è possibile fruire di una specifica agevolazione prevista qualora i lavoratori assunti abbiano un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, e che consiste nel riconoscimento della contribuzione - a carico del datore di lavoro - prevista per gli apprendisti. Tale beneficio è valevole per i primi 3 anni e comunque non oltre il ventinovesimo anno di età del lavoratore assunto.

Un ulteriore beneficio consiste nella riduzione del 50% del contributo addizionale disciplinato dall'art. 5 del DLgs. 148/2015 a carico delle imprese che presentano domande di integrazione salariale.

ULTERIORI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIGS

Un'ultima precisazione contenuta nella circ. 31/2016 riguarda la CIGS. In particolare, si ricorda come l'art. 2 co. 1 lett. b) del DLgs. 185/2016 abbia disposto che dopo la presentazione delle domande ex art. 25 del DLgs. 148/2015, l'inizio della sospensione o

riduzione di lavoro decorra entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e non dopo, come da disciplina previgente. Tale disposizione, precisa il Ministero del Lavoro riguarda le procedure di consultazione sindacale e gli accordi conclusi a decorrere dall'8.10.2016, data di entrata in vigore del predetto decreto correttivo del c.d. "Jobs act".

FISCALE

CONVENZIONE ITALIA – CITTÀ DEL VATICANO

Prov. Agenzia delle Entrate 18.10.2016 nn. 171521 e 171514

PERSONE FISICHE
E GIURIDICHE

In attuazione della Convenzione Italia - Santa Sede in materia fiscale dell'1.4.2015, entrata in vigore il 15.10.2016, sono stati pubblicati i Provv. Agenzia delle Entrate 18.10.2016 n. 171521 e n. 171514.

COLLABORAZIONE VOLONTARIA – MODELLO DI ISTANZA DI DEFINIZIONE

Il citato Provv. n. 171521 ha approvato i modelli di istanza di definizione, diversificati per le persone fisiche e per i soggetti diversi dalle persone fisiche, che consentono ai contribuenti interessati di regolarizzare le proprie posizioni fiscali relative ai periodi d'imposta fino al 2015.

Il modello di istanza di definizione può essere presentato esclusivamente:

- dalle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia, che rientrano nelle categorie indicate nell'art. 2 par. 1 lett. a) della Convenzione;
- dagli Istituti di Vita Consacrata, dalle Società di Vita Apostolica e dagli altri enti con personalità giuridica canonica o civile vaticana.

Entro il 13.4.2017 (180° giorno dalla data di entrata in vigore della Convenzione), i contribuenti possono presentare l'istanza, debitamente compilata e sottoscritta all'Autorità competente della Santa Sede, che provvede alla trasmissione telematica della stessa all'Agenzia delle Entrate.

A pena di nullità, tale istanza deve essere corredata da una documentazione di accompagnamento, da redigere secondo lo schema riportato nell'Allegato 4 del provvedimento. Al fine di perfezionare la procedura, i contribuenti dovranno effettuare i versamenti degli importi dovuti entro il 15.10.2017 (un anno dall'entrata in vigore della Convenzione).

DETERMINAZIONE E VERSAMENTO DELLE IMPOSTE DOVUTE SUI REDDITI DI CAPITALE E SUI REDDITI DIVERSI DELLE ATTIVITÀ FINANZIARIE

Il Provv. 18.10.2016 n. 171514 ha previsto che gli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria nello Stato della Città del Vaticano con cui i soggetti fiscalmente residenti in Italia indicati all'art. 2 par. 1 della Convenzione intrattengono rapporti

di deposito, custodia, amministrazione o gestione di attività finanziarie, calcolino sui risultati della gestione e sui redditi determinati secondo i criteri del “regime del risparmio amministrato” o del “regime del risparmio gestito” (rispettivamente, artt. 6 e 7 del DLgs. 21.11.97 n. 461):

- un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicando l’aliquota corrispondente a quella dell’imposta sostitutiva o della ritenuta a titolo d’imposta che sarebbe stata applicata sui redditi qualora le attività finanziarie fossero state detenute in Italia presso intermediari finanziari abilitati all’applicazione delle disposizioni di cui ai citati artt. 6 e 7 del DLgs. n. 461/97;
- con riferimento ai soggetti indicati all’art. 2 par. 1 lett. b) della Convenzione, sui redditi per i quali non è prevista l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta o di un’imposta sostitutiva, è dovuta un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 26%.

Per i contribuenti persone fisiche sopra indicati, tali enti calcolano, altresì, l’imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) con le modalità e aliquote ordinarie (ex art. 19 co. 18 - 23 del DL 6.12.2011 n. 201).

Per le attività finanziarie detenute dai contribuenti (che possono aderire alla procedura) nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della Convenzione presso i suddetti enti, la tassazione dei relativi redditi di capitale e dei redditi diversi di natura finanziaria percepiti e realizzati nel medesimo periodo è applicata, anche in mancanza di opzione, con i criteri del regime risparmio gestito (ex art. 7 del DLgs. 461/97). È fatta salva, tuttavia, la facoltà del contribuente di rinunciare a tale regime con apposita comunicazione (ex art. 7 co. 2 del citato decreto legislativo).

FISCALE

CESSIONE DEI BENI PERVENUTI AL SOCIO A SEGUITO DELL’ASSEGNAZIONE AGEVOLATA

Ris. Agenzia delle Entrate 17.10.2016 n. 93

TUTTI I SOGGETTI

Con la ris. 17.10.2016 n. 93, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che non è elusiva la cessione dei beni pervenuti al socio mediante assegnazione agevolata da parte della società, nel momento in cui per effetto della cessione stessa non viene realizzata alcuna plusvalenza.

L’assenza di profili elusivi si ricollega al fatto che con l’assegnazione il socio non ha fatto altro che beneficiare di un’agevolazione fiscale, i cui effetti non possono essere riconosciuti quando il socio stesso provvede a vendere i beni a terzi.

FISCALE

PERIODO D'IMPOSTA 2012 –
OMESSE/INFEDELI DICHIARAZIONI DEI
CANONI – RAVVEDIMENTO OPEROSO

Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.10.2016 n. 201

TUTTI I SOGGETTI

Con il comunicato stampa 24.10.2016 n. 201, l'Agenzia delle Entrate ha preannunciato l'invio ai contribuenti di 60.000 lettere concernenti redditi di fabbricati derivanti da canoni di locazione, compresi quelli per cui si è optato per la cedolare secca, che risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nel modello UNICO PF o nel 730 presentati nel 2013 (periodo d'imposta 2012).

INVIO DI LETTERE PER SEGNALARE ANOMALIE SUI REDDITI 2012

Le lettere saranno inviate tramite posta ordinaria o via PEC, per i titolari di partita IVA, ed il dettaglio delle anomalie riscontrate sarà reperibile nel cassetto fiscale del contribuente, nella sezione "L'Agenzia scrive".

Nelle lettere, l'Agenzia segnala ai contribuenti situazioni in cui, secondo i dati in proprio possesso, i redditi di fabbricati derivanti da canoni di locazione risulterebbero non dichiarati, in tutto o in parte, nel modello UNICO PF 2013 o nel modello 730/2013.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Se il contribuente ammette l'errore, può correggerlo utilizzando il ravvedimento operoso, presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni in misura ridotta correlate all'infedele dichiarazione. Per effettuare il pagamento, occorrerà indicare nel modello F24 il codice atto riportato in alto a sinistra sulla lettera.

Per semplificare il calcolo di sanzioni ed interessi, l'Agenzia ha aggiornato il "calcolatore" *online*, denominato "Calcolatore sanzioni ed interessi infedele dichiarazione ravvedimento operoso anno d'imposta 2012", in modo da rendere possibile il calcolo delle sanzioni ridotte del ravvedimento operoso per i redditi 2012, in caso sia di imposta sostitutiva (cedolare secca), sia di imposte ordinarie per il reddito da fabbricati.

FISCALE

ACCONTI IRPEF, IRES, IRAP, IMPOSTE SOSTITUTIVE, ADDIZIONALI, IVIE, IVAFE E CONTRIBUTO INPS EXL. 335/95

TUTTI I SOGGETTI

Entro il 30.11.2016 occorre versare la seconda o unica rata degli acconti IRPEF, IRES, IRAP e del contributo INPS ex L. 335/95, relativi al 2016, da parte dei soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

Per le società e gli enti il cui esercizio sociale non coincide con l'anno solare, il termine di versamento del secondo o unico acconto è stabilito entro l'undicesimo mese dell'esercizio.

L'acconto risulta dovuto anche in ordine:

- alla "cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi (ai sensi dell'art. 3 del DLgs. 14.3.2011 n. 23);
- all'imposta sostitutiva prevista dal regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (ex DL 98/2011);
- all'imposta sostitutiva prevista dal regime agevolato per autonomi, c.d. "forfetario" (ex L. 190/2014);
- alle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie all'estero (IVIE e IVAFE);
- all'addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione di Borsa che operano nei settori del petrolio e dell'energia, prevista dall'art. 3 della L. 6.2.2009 n. 7;
- all'addizionale delle imposte dirette del 25% sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza, c.d. "tassa etica" o "porno tax" (prevista dall'art. 1 co. 466 della L. 23.12.2005 n. 266 e successive modifiche);
- all'addizionale IRES del 10,5% per le società di comodo e in perdita sistematica.

La procedura in oggetto intende presentare:

- alcune tabelle riepilogative al fine di agevolare il calcolo degli acconti, evidenziando i righi del modello di dichiarazione da assumere a base per il calcolo e i relativi ammontari dovuti (nel caso di applicazione del c.d. "metodo storico"), con l'indicazione degli importi che determinano:
 - l'obbligo di versamento in una o due rate;
 - ovvero l'assenza di tale obbligo;
- un esempio di compilazione del Modello F24.

Per ulteriori approfondimenti in ordine alle modalità di calcolo e versamento, si rinvia alle circolari per il professionista di prossima pubblicazione.

TABELLE RIASSUNTIVE

Persone fisiche - Modello UNICO 2016 PF e dichiarazione IRAP 2016

Imposte dirette e IRAP

IRPEF (Rigo RN34)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RN34 (o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo) \geq € 258,00	Se rigo IR21 \geq € 258,00	<u>IRPEF</u> : importo di rigo RN34 [o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo] meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo RN34 (o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo) \leq € 257,00	Se € 52,00 \leq rigo IR21 \leq € 257,00	<u>IRPEF</u> : importo di rigo RN34 [o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo] (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] (unica rata)
Se rigo RN34 (o RN61, colonna 4, in caso di obblighi di ricalcolo) \leq € 51,00	Se rigo IR21 \leq € 51,00	Non si versa acconto

Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio ex DL 98/2011

Quadro LM (Rigo LM42)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo LM42 \geq € 258,00	Importo di rigo LM42 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo LM42 \leq € 257,00	Importo di rigo LM42 (unica rata)
Se rigo LM42 \leq € 51,00	Non si versa acconto

Imposta sostitutiva per il regime forfetario ex L. 190/2014

Quadro LM (Rigo LM14)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo LM42 \geq € 258,00	Importo di rigo LM42 meno prima rata
Se € 52,00 \leq rigo LM42 \leq € 257,00	Importo di rigo LM42 (unica rata)
Se rigo LM42 \leq € 51,00	Non si versa acconto

Cedolare "secca" sulle locazioni di immobili abitativi

Quadro RB (Rigo RB11, colonna 3)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RB11, colonna 3 \geq € 272,00	Importo di rigo RB11, colonna 3 \times 95% meno prima rata

Quadro RB (Rigo RB11, colonna 3)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se € 52,00 ≤ rigo RB11, colonna 3 ≤ € 271,00	Importo di rigo RB11, colonna 3 × 95% (unica rata)
Se rigo RB11, colonna 3 ≤ € 51,00	Non si versa acconto

IVIE

Quadro RW (Rigo RW7)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RW7, colonna 1 ≥ € 258,00	Importo di rigo RW7, colonna 1 meno prima rata
Se € 52,00 ≤ rigo RW7, colonna 1 ≤ € 257,00	Importo di rigo RW7, colonna 1 (unica rata)
Se rigo RW7, colonna 1 ≤ € 51,00	Non si versa acconto

IVAFE

Quadro RW (Rigo RW6)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RW6, colonna 1 ≥ € 258,00	Importo di rigo RW6, colonna 1 meno prima rata
Se € 52,00 ≤ rigo RW6, colonna 1 ≤ € 257,00	Importo di rigo RW6, colonna 1 (unica rata)
Se rigo RW6, colonna 1 ≤ € 51,00	Non si versa acconto

Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≥ € 258,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 meno prima rata
Se € 52,00 ≤ rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 257,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 51,00	Non si versa acconto

Contributo INPS ex L. 335/95 - Soggetti in regime "ordinario"

Tipologia professionisti	Aliquota	Rigo quadro RE	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati	27,72%	RE25	RE25 × 11,088%

Tipologia professionisti	Aliquota	Rigo quadro RE	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o titolari di una pensione previdenziale diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) o non diretta (es. reversibilità)	24%	RE25	$RE25 \times 9,6\%$

Contributo INPS ex L. 335/95 - Contribuenti in regime di vantaggio ex DL 98/2011

Tipologia professionisti	Aliquota	Rigo quadro LM	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati	27,72%	LM6 meno LM9	$(LM6 \text{ meno } LM9) \times 11,088\%$
Iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o titolari di una pensione previdenziale diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) o non diretta (es. reversibilità)	24%	LM6 meno LM9	$(LM6 \text{ meno } LM9) \times 9,6\%$

Contributo INPS ex L. 335/95 - Contribuenti in regime forfetario ex L. 190/2014

Tipologia professionisti	Aliquota	Rigo quadro LM	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati	27,72%	LM34 meno LM37	$(LM34 \text{ meno } LM37) \times 11,088\%$
Iscritti anche ad altre gestioni previdenziali o titolari di una pensione previdenziale diretta (anzianità, vecchiaia o invalidità) o non diretta (es. reversibilità)	24%	LM34 meno LM37	$(LM34 \text{ meno } LM37) \times 9,6\%$

Società di persone - Modello UNICO 2016 SP e dichiarazione IRAP 2016

Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RQ49, colonna 2 $\geq \text{€ } 258,00$	Importo di rigo RQ49, colonna 2 meno prima rata
Se $\text{€ } 52,00 \leq$ rigo RQ49, colonna 2 $\leq \text{€ } 257,00$	Importo di rigo RQ49, colonna 2 (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2	Non si versa acconto

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
$\leq \text{€ } 51,00$	

IRAP

IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo IR21 $\geq \text{€ } 258,00$	Importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] meno prima rata
Se $\text{€ } 52,00 \leq$ rigo IR21 $\leq \text{€ } 257,00$	Importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] (unica rata)
Se rigo IR21 $\leq \text{€ } 51,00$	Non si versa acconto

Società di capitali ed enti commerciali - Modello UNICO 2016 SC

IRES e IRAP

IRES (Rigo RN17)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RN17 $\geq \text{€ } 258,00$	Se rigo IR21 $\geq \text{€ } 258,00$	<u>IRES</u> : importo di rigo RN17 [salvi obblighi di ricalcolo] $\times 100\%$ meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] $\times 100\%$ meno prima rata
Se $\text{€ } 21,00 \leq$ rigo RN17 $\leq \text{€ } 257,00$	Se $\text{€ } 21,00 \leq$ rigo IR21 $\leq \text{€ } 257,00$	<u>IRES</u> : importo di rigo RN17 [salvi obblighi di ricalcolo] $\times 100\%$ (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] $\times 100\%$ (unica rata)
Se rigo RN17 $\leq \text{€ } 20,00$	Se rigo IR21 $\leq \text{€ } 20,00$	Non si versa acconto

Addizionale IRES del 10,5% per le società di comodo e in perdita sistematica

Quadro RQ (Rigo RQ62, colonna 9)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RQ62, colonna 9 (al netto degli importi delle colonne 12 e 15) $\geq \text{€ } 258,00$	Importo di rigo RQ62, colonna 9 (al netto degli importi delle colonne 12 e 15) $\times 100\%$ meno prima rata
Se $\text{€ } 21,00 \leq$ rigo RQ62, colonna 9 (al netto degli importi delle colonne 12 e 15) $\leq \text{€ } 257,00$	Importo di rigo RQ62, colonna 9 (al netto degli importi delle colonne 12 e 15) $\times 100\%$ (unica rata)
Se rigo RQ62, colonna 9 (al netto degli importi delle colonne 12 e 15) $\leq \text{€ } 20,00$	Non si versa acconto

Addizionale IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≥ € 258,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 × 100% meno prima rata
Se € 21,00 ≤ rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 257,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 × 100% (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 20,00	Non si versa acconto

Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione operanti nei settori petrolifero ed energetico

Quadro RQ (Rigo RQ48, colonna 8)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RQ48, colonna 8 ≥ € 258,00	Importo di rigo RQ48, colonna 8 × 100% meno prima rata
Se € 21,00 ≤ rigo RQ48, colonna 8 ≤ € 257,00	Importo di rigo RQ48, colonna 8 × 100% (unica rata)
Se rigo RQ48, colonna 8 ≤ € 20,00	Non si versa acconto

Enti non commerciali (associazioni, fondazioni, comitati, ecc.) - Modello UNICO 2016 ENC

IRES e IRAP

IRES (Rigo RN28)	IRAP (Rigo IR21)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RN28 ≥ € 258,00	Se rigo IR21 ≥ € 258,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN28 [salvi obblighi di ricalcolo] × 100% meno prima rata <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] × 100% meno prima rata
Se € 21,00 ≤ rigo RN28 ≤ € 257,00	Se € 21,00 ≤ rigo IR21 ≤ € 257,00	<u>IRES</u> : importo di rigo RN28 [salvi obblighi di ricalcolo] × 100% (unica rata) <u>IRAP</u> : importo di rigo IR21 [salvi obblighi di ricalcolo] × 100% (unica rata)
Se rigo RN28 ≤ € 20,00	Se rigo IR21 ≤ € 20,00	Non si versa acconto

Addizionale IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza (c.d. "tassa etica" o "porno tax")

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≥ € 258,00	Importo di rigo RQ49,

Quadro RQ (Rigo RQ49, colonna 2)	Versamenti (entro il 30.11.2016)
	colonna 2 × 100% meno prima rata
Se € 21,00 ≤ rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 257,00	Importo di rigo RQ49, colonna 2 × 100% (unica rata)
Se rigo RQ49, colonna 2 ≤ € 20,00	Non si versa acconto

CODICI TRIBUTO E CAUSALI CONTRIBUTO

Di seguito, in forma tabellare, si riepilogano i codici tributo e le causali contributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento della seconda o dell'unica rata di acconto per il 2015.

Tipologia di acconto	Codice tributo
IRPEF - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4034
IRES - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2002
IRAP - Seconda rata o acconto in unica soluzione	3813
Imposta sostitutiva per il regime di vantaggio <i>ex</i> DL 98/2011 - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1794
Imposta sostitutiva per il regime forfetario <i>ex</i> L. 190/2014 - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1791
IVIE - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4045
IVAFE - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4048
"Cedolare secca" sulle locazioni di immobili abitativi (art. 3 del DLgs. 23/2011) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	1841
Addizionale IRPEF sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza - Seconda rata o acconto in unica soluzione	4004
Addizionale IRES sul materiale pornografico e di incitamento alla violenza - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2005
Maggiorazione IRES del 10,5% per le società non operative - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2019
Addizionale IRES del 4% per le imprese con elevata capitalizzazione operanti nei settori del petrolio e dell'energia (art. 3 della L. 7/2009) - Seconda rata o acconto in unica soluzione	2014
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all'aliquota del 24%	P10
Acconto contributo INPS per i professionisti soggetti all'aliquota del 27,72%	PXX

ESEMPIO

Si supponga che Mario Rossi, esercente attività di dottore commercialista, abbia determinato l'acconto IRPEF 2016:

- in sede di prima rata, con il metodo storico: posto che, per ipotesi, l'importo indicato nel rigo RN34 del modello UNICO 2016 ammonta a 10.000,00 euro, non sussistendo obblighi di ricalcolo, si è provveduto al versamento di 4.000,00 euro ($10.000,00 \times 100\% \times 40\%$);

- in sede di seconda rata, con il criterio previsionale: posto che, per ipotesi, l'IRPEF dovuta per il 2016 (al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute subite) è presunta pari a 8.500,00 euro, in data 30.11.2016 sarà corrisposto l'importo di 4.500,00 euro ($8.500,00 \times 100\% - 4.000,00$).

Indipendentemente dagli importi pagati in sede di prima e seconda rata, nel rigo RN62 del modello UNICO 2016 PF occorre aver indicato l'acconto dovuto per il 2016 (prima e seconda o unica rata) sulla base del c.d. "metodo storico".

In particolare, detto rigo deve essere stato compilato come segue (anche se il pagamento che sarà eseguito a titolo di seconda rata ammonta a soli 4.500,00 euro).

RN62 Acconto dovuto	Primo acconto ¹	4.000 ,00	Secondo o unico acconto ²	6.000 ,00
---------------------	----------------------------	-----------	--------------------------------------	-----------

L'acconto IRAP 2016 risulta non dovuto, il quanto il professionista si ritiene privo di autonoma organizzazione.

Di seguito, viene riportato il modello F24 debitamente compilato.

